

## LEGGE DI STABILITA' 2015

La legge di stabilità 2015 (comma 713) modifica l'art. 25 comma 5 della L. 133/1999 e aumenta il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici.

L'obbligo di tracciabilità, precedentemente previsto per gli importi superiori a € 516,46, viene infatti ora contemplato per gli importi pari o superiori a € 1.000 (quindi € 999,99)

Ad avviso della risoluzione 102/2014 dell'Agenzia Entrate, l'obbligo di tracciabilità si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. Quindi anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco, alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, alle associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

**Si evidenzia che l'inosservanza dell'obbligo comporta il disconoscimento del regime fiscale agevolato e l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97, da € 258 a € 2.065.**

Quindi, riassumendo, dal 2015 chi adotta il regime della legge 398/91 potrà effettuare pagamenti in contanti fino a € 999,99.

Il limite di tracciabilità viene quindi "allineato" a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall'art. 49 del DLgs. 231/20